


L'art. 8 comma "d)", del Decreto Sviluppo stabilisce che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge (14.5.2011) la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori 4 punti percentuali.

Esempio: posto un TEGM pari al 6%, con il precedente metodo di calcolo, si aggiungeva al tasso del 6% il 50% del 6% (ovvero il 3%) e si otteneva un tasso di usura del 9%.

Adesso, con il nuovo metodo di calcolo, si aggiunge al tasso del 6% un quarto del 6% (ovvero l'1,5%) ottenendo una prima soglia del 7,5%; a questo valore si devono sommare 4 punti percentuali arrivando così all'11,5%.

Il nuovo metodo di calcolo sopra descritto risulta più complesso e con gli attuali tassi medi tale metodo avvantaggerà gli istituti di credito e le società finanziarie che potranno usufruire di margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi da applicare ai prestiti.

Avv. Lucilla Bacci



TASSI DA USURA SUI MUTUI O PRESTITI LE BANCHE DOVRANNO RIMBORSARLI



VIA XX SETTEMBRE, 118 - 00187 ROMA
TEL. +39 06.47825609 - FAX +39 06.4789630396
info@agathemis-studiolegaleassociato.it
www.agathemis-studiolegaleassociato.it

Agathemis®
— ∞ —
Studio Legale Associato

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di usura bancaria, ovvero dell'applicazione da parte degli istituti di credito e delle società finanziarie di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superano il limite consentito dalla legge sull'usura (L. 108/1996 e succ. mod.).

Per i finanziamenti concessi fino all'anno 2011, per verificare se chi prestava denaro operasse applicando tassi di usura, occorreva accertare che il tasso di interesse praticato nel finanziamento non fosse superiore al "tasso soglia", ottenuto aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni alla quale apparteneva il finanziamento effettuato.

Come noto tutti i TEGM vengono indicati nell'apposita "tabella di rilevazione" aggiornata e pubblicata ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero del Tesoro ed esposta, per legge, in ogni sede o sportello aperto al pubblico di banche e intermediari finanziari.

I valori comunicati dal Ministero valgono per i soli finanziamenti stipulati nel trimestre e non per i prestiti sottoscritti in precedenza. Per verificare l'eventuale sussistenza di tassi usurari devono essere presi come riferimento i valori comunicati dal Ministero nel periodo di sottoscrizione.

In effetti, la L. 24/2001 stabilisce che " *si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.* ".

LA RIVOLUZIONARIA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 350 DEL 2013

Il tema dell'usura bancaria è stato di recente riportato alla ribalta a seguito della pubblicazione della sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 resa dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione.

Con detta pronuncia è stato confermato che per classificare un tasso come usurario occorre considerare oltre all'interesse previsto nel contratto di finanziamento anche gli interessi di mora, cioè il tasso che il cliente dovrebbe pagare alla banca nell'eventualità in cui non riuscisse a pagare qualche rata.

Pertanto, quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla citata legge antiusura, anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali.

Tale rivoluzionaria pronuncia permette, dunque, il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, leasing e finanziamenti, qualora i tassi o le penali superino la soglia di usura.

Successivamente, con altre due sentenze gemelle n.n. 602-603 del 2013, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora sul tema dell'usura, dichiarando che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la c.d. usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria e preventiva).

Dunque, a titolo esemplificativo, un tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usurario, visto che nel corso della vita del contratto il tasso di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%.

Il tasso può diventare, quindi, usurario nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato.

Pertanto, considerando anche interessi di mora, penali e altre spese, diventa sempre più concreta la possibilità di aver sottoscritto, anche nel recente passato, finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula (usura originaria).

Se per l'usura originaria, in virtù dell'art. 1815 c.c., gli interessi considerati usurari vengono azzerati e non sono dovuti per l'intera durata del prestito, per l'usura sopravvenuta, non essendoci riferimenti specifici nel nostro ordinamento, le ultime sentenze e pronunciamenti hanno deciso di sterilizzare solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale.

IL NUOVO METODO DI CALCOLO DEL TASSO DI USURA IN VIGORE DAL 14.5.2011

Il D.L. del 13.5.2011 n. 70 c.d. Decreto Sviluppo, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del "tasso soglia" o "tasso di usura", come precedentemente disciplinato dall'art. 2, comma 4, L. 108/1996.